

Civile Sent. Sez. U Num. 19106 Anno 2018

Presidente: TIRELLI FRANCESCO

Relatore: D'ASCOLA PASQUALE

Data pubblicazione: 18/07/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 27377-2008 proposto da:

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- ricorrente -

85
18

11/11

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. (già SVILUPPO ITALIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAROCCO 18, presso lo STUDIO TRIVOLI & ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO TRIVOLI;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 36/4/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 26/09/2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/2018 dal Consigliere PASQUALE D'ASCOLA;


udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato;

uditi gli Avvocati Vittorio Cesaroni per l'Avvocatura Generale dello Stato ed Alessandro Trivoli.

Fatti di causa

1) L'Agenzia del Territorio Ufficio provinciale di Campobasso notificava alla Sviluppo Italia s.p.a. avvisi di liquidazione relativi a imposta ipotecaria e imposta di bollo versate per le formalità di cancellazione di ipoteca e privilegio speciale afferenti un finanziamento concesso alla Ge.CO.srl.

In tal modo revocava, per carenza dell'elemento soggettivo, i benefici fiscali di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 601 del 1973.



La Sviluppo Italia S.p.a. impugnava gli avvisi di liquidazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP), sostenendo di avere diritto al regime agevolato, quale intermediario finanziario inserito nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385 del 1993.

La CTP (sentenza 227/305) accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale con sentenza depositata il 26 settembre 2007 confermava la decisione di primo grado, rigettando la richiesta dell'appellante Agenzia del Territorio.

1.1) Quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 10 novembre 2008.

Parte intimata, ridenominatasi *Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa*, ha resistito con controricorso e ha svolto ricorso incidentale condizionato.

Con provvedimento n. 10066/2014 la Sezione tributaria ha rigettato l'eccezione di giudicato proposta dalla resistente e ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso alle Sezioni unite. Ha rilevato l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione controversa.

Ha osservato:

- che secondo l'orientamento dominante il regime agevolato ed il beneficio fiscale previsti dall'art. 15 d.P.R. n. 601 del 1973 spettano dal punto di vista soggettivo solo alle aziende ed istituti di credito (e le loro sezioni e/o gestioni speciali) e cioè ad enti istituzionalmente



preposti all'esercizio del credito, ovvero, alla raccolta e all'erogazione del risparmio tra il pubblico, ma non agli intermediari finanziari, iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del T. U.B., quale è la società Sviluppo Italia S.p.A.

- che per contro Cass. civ. n. 5845/2011 - che ha deciso analogo contenzioso tra Sviluppo Italia S.p.A. (ora Agenzia Nazionale) ed Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) e su cui invano era stata imperniata l'eccezione di giudicato - ha riconosciuto il beneficio alla ricorrente, poichè <<tale limitazione non corrisponde più alla mutata realtà giuridica>>.

1.2) Le Sezioni Unite con ordinanza 11373/2015 hanno sollevato questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, <<nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'agevolazione fiscale, prevista per i finanziamenti a medio o lungo termine effettuati dalle banche, anche ai medesimi finanziamenti posti in essere da intermediari finanziari>>.

Pronunciatasi la Corte Costituzionale, la causa è stata nuovamente fissata per la trattazione in pubblica udienza.

Ragioni della decisione

2) Con la sentenza n. 242 del 2017 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) - nella versione in vigore anteriormente alle modifiche



apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» – nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'agevolazione fiscale ivi prevista alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari.


Ha infatti ritenuto che <<non v'è ragione per cui gli investimenti produttivi siano discriminati in relazione al soggetto finanziante>>.

Ha inoltre ravvisato una contestuale violazione dell'art. 41 Cost. sotto il profilo della libertà di concorrenza, che è una delle manifestazioni della libertà d'iniziativa economica privata (sentenza n. 94 del 2013), oggetto anche del nono "considerando" della direttiva 15 marzo 1993, n. 93/6/CEE (Direttiva del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi).

3) Il disposto normativo che risulta dalla sentenza viene quindi a corrispondere a quanto era stato ritenuto in via interpretativa dalla sentenza impugnata n. 36/4/07 della Commissione tributaria regionale di Campobasso.

Ne consegue l'infondatezza del ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, che deduceva l'impossibilità di estendere in via di interpretazione analogica un regime di esenzione eccezionale a soggetti diversi da quelli espressamente menzionati dal legislatore.

4) Va conseguentemente dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla società resistente, che mirava alla



declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello a suo tempo proposto dall'Agenzia del territorio.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere interamente compensate, atteso che la decisione scaturisce dall'esito innovativo della sentenza resa dalla Corte Costituzionale

Ratione temporis non è applicabile il disposto di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.p.r 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della legge n. 228/12.

PQM


La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili tenuta il 27 febbraio 2018

Il Consigliere est.

dr Pasquale D'Ascola



Il Presidente

dr Giovanni Mammone

